



AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

Deliberazione del Direttore generale

N. 358 / 2024 del 31/12/2024

OGGETTO: ISTANZA DI MEDIAZIONE N. 333/24 INNANZI ALL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL FORO DI CUNEO NOTIFICATA IN DATA 11.12.2024 - CONFERIMENTO INCARICO.

Presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle – Ufficio del Direttore Generale in Cuneo, corso C. Brunet n. 19/A,

Il Direttore Generale

(nominato con deliberazione di Giunta Regionale n. 22-8053/2023/XI del 29 dicembre 2023)

Su conforme proposta del Direttore della Struttura Complessa Interaziendale Servizio Legale, che attesta la legittimità e la regolarità sostanziale e formale di quanto di seguito indicato:

- Richiamato l'art. 32 della Legge Regionale 11.07.2011 n. 10 “*Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011*” che dispone:

1. La Regione promuove la predisposizione di strumenti idonei a migliorare l'efficienza e l'economicità nella gestione dei rischi di responsabilità civile delle aziende sanitarie regionali. A tal fine gestisce, direttamente o tramite l'individuazione di una o più aziende sanitarie regionali cui attribuire il relativo incarico, un programma assicurativo regionale che comprende un fondo speciale sostitutivo o integrativo delle polizze assicurative.

2. Il fondo speciale è destinato al finanziamento degli esborsi che le aziende sanitarie regionali devono sostenere per il risarcimento dei sinistri di valore superiore alla franchigia stabilita dalla Regione. Le polizze assicurative, qualora previste ad integrazione del fondo speciale, sono destinate al finanziamento della quota eccedente l'ammontare del fondo su base annuale e degli esborsi relativi ai singoli sinistri di valore eccedente la franchigia per singolo sinistro.

...Omissis....;



- Richiamata la L.R. 06.08.2007 n. 18 *“Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale”* che all’art. 23 definisce ed individua i compiti delle aree di coordinamento sovra zonale;

- Vista la DGR n. 35–9620 del 15.09.2008 ad oggetto *“Programma per la gestione dei rischi sanitari della Regione Piemonte 2008-2010. Definizione dei criteri e delle modalità di gestione del programma assicurativo”* che dispone tra l’altro di: individuare, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 06.08.2007 n. 18, quattro aree di coordinamento sovrazonale cui attribuire compiti di centro di gestione dei sinistri afferenti alle aziende dell’area rientranti per valore nel limite del fondo e di prevedere presso ciascuna di esse la costituzione di un Comitato di gestione dei sinistri;

- Vista altresì la Deliberazione della Giunta Regionale 29.12.2016 n. 54-4528 *“L.R. 9/2004 art. 21. Programma regionale 2017 per la copertura dei rischi di responsabilità civile RCT/O delle A.S.R. Disposizioni in merito agli elementi costitutivi del programma per l’anno 2017. Modifica del modello organizzativo-gestionale dei sinistri di cui alle DD.G.R. n. 35-9620 del 15 settembre 2008 e n 55-12646 del 23 novembre 2009”* che dispone tra l’altro:

❑ di approvare, sulla base degli esiti della gara regionale centralizzata espletata, dalla Società di Committenza Regionale – SCR Piemonte S.p.a. per l’affidamento dei servizi assicurativi – Polizze *“Primary”* ed *“Excess Layer”* – i seguenti elementi costitutivi del Programma regionale per la copertura dei rischi di responsabilità civile RCT/O delle ASR, per l’anno 2017:

- fondo speciale di ammontare stabilito entro il limite massimo di Euro 26 milioni destinato al finanziamento degli esborsi che le ASR dovranno sostenere per il risarcimento dei sinistri di valore compreso tra Euro 5 mila e l’importo delle franchigie differenziate secondo la tipologia di evento, determinate all’esito delle procedure di gara (franchigia sinistri mortali: Euro 650 mila; franchigia danni da parto: euro 1 milione; franchigia altri danni: Euro 500 mila);
- due livelli assicurativi previsti, il primo – Polizza RCT/O *“Primary”* aggiudicata in favore della SHAM Société Hospitalière d’Assurance Mutuelles – per garantire i rischi per sinistri di valore eccedente il valore delle franchigie differenziate secondo la tipologia di evento determinate all’esito delle procedure di gara e fino all’ammontare di Euro 5 milioni per sinistro ed il drop-down (copertura rischi ad esaurimento del fondo regionale) e, il secondo – Polizza RCT *“Excess Layer”* aggiudicata in favore della Zurich Insurance Plc, a copertura dei rischi catastrofali eccedenti il valore di Euro 5 milioni per sinistro, per un massimale complessivo di Euro 15 milioni per sinistro ed Euro 25 milioni per anno assicurativo.

....Omissis.....;

❑ di disporre, in conformità alle previsioni di cui alla DGR n. 22-3475 del 13 giugno 2016, che ai Comitati di gestione sinistri sovra-aziendali viene affidata la responsabilità gestionale dei sinistri afferenti alle ASR dell’AIC di competenza rientranti per valore nei limiti del Fondo, ivi compresi i sinistri delle medesime ASR in corso di definizione la cui gestione era già stata incardinata nei Comitati costituiti



presso le precedenti Aree di coordinamento. Per i sinistri di importo eccedente i 250 mila Euro i Comitati di gestione delle AIC potranno avvalersi del supporto professionale amministrativo-legale e medico-legale del Comitato Regionale di Gestione Sinistri, formalmente costituito con DD n. 75/DB2000 del 3.2.2014;

....Omissis.....;

- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 22.12.2017 n. 74-6266 con la quale è stato approvato il Programma regionale 2018 per la copertura dei rischi di responsabilità civile RCT/O delle Aziende Sanitarie Regionali prorogando gli elementi costitutivi disposti con D.G.R. N. 54-4528 del 29.12.2016;

- Rilevato che con DD n.914 del 28/12/2017 avente ad oggetto “Programma regionale per la copertura dei rischi di responsabilità civile RCT/O delle ASR. Modifica del modello organizzativo-gestionale dei sinistri di cui alle DD.G.R. n.35-9620 del 15.09.2008 e n.55-12646 del 23.11.2009” il Dirigente Vicario della Direzione Sanità della Regione Piemonte ha – tra l’altro – determinato:

- *“di disporre in attuazione delle previsioni di cui alla DGR n.54-4528 del 29 dicembre 2016, una parziale revisione del modello organizzativo-gestionale dei sinistri RCT/O delle ASR definito nella DGR n.35-9620 del 15 settembre 2008, provvedendo, con riguardo all’attuale Area sovra zonale AT, AL, CN (comprendente le AA.SS.LL. AT, AL CN1 e CN2 e le AA.OO.SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria e S.Croce e Carle di Cuneo) alla costituzione, con decorrenza 1.1.2018, di due Comitati di gestione dei sinistri a livello di ciascuna delle Aree Interaziendale di Coordinamento (AIC) individuate dalla DGR n.53-6861 del 9.12.2013 – AIC 4:AASSLL CN1, CN2, AA.OO.S.Croce e Carle di Cuneo(....omissis)”;*
- *“di disporre che, in conformità alle previsioni di cui alla DGR n.22-3475 del 13 giugno 2016, ai Comitati di gestione sinistri sovra-aziendali corrispondenti alle A.I.C. 4 E A.I.C. 5 viene affidata, con decorrenza 1.1.2018, la responsabilità gestionale dei sinistri afferenti alle ASR della A.I.C. di competenza rientranti per valore nei limiti del Fondo (..omissis), ivi compresi i sinistri delle medesime ASR in corso di definizione la cui gestione era già stata incardinata nei Comitati costituiti presso le precedenti Aree di coordinamento”;*

- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 4-8042 del 10.12.2018 con la quale sono stati approvati gli elementi costitutivi del Programma regionale 2019-2021 per la copertura dei rischi di responsabilità civile RCT/O delle Aziende Sanitarie Regionali prorogando temporaneamente per il periodo necessario al completamento delle procedure ad evidenza pubblica per il piazzamento del rischio, e comunque non oltre il 31.03.2019, la composizione del programma già disposta con D.G.R. N. 54-4528 del 29.12.2016;

- Rilevato che con Determinazione n. 678 del 26.03.2019 del Direttore della S.C. Provveditorato-Economato dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino avente ad oggetto “Presa d’atto della gara regionale centralizzata per l’affidamento dei servizi assicurativi con i rischi di responsabilità civile RCT/O delle ASR.” veniva recepita l’aggiudicazione della procedura di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi a favore



della Compagnia di Assicurazione SHAM per un periodo di trentatré mesi con decorrenza 01.04.2019;

- Preso atto che in data 02.08.2019, con nota prot. n. 25177, perveniva all'Azienda la richiesta di risarcimento dei danni da parte del sig. T.O., in relazione alle cure prestategli dal 21.08.2017 al 29.09.2017;

- Visti i pareri espressi dal Comitato di Gestione Sinistri nelle sedute del 20.04.2021 e del 30.06.2021;

- Viste le note prot. n. 17896, 17920, 17928 del 11.05.2021, con cui venivano inviate ai sanitari coinvolti le comunicazioni previste dall'art. 13, della legge 08.03.2017 e s.m.i. che impone alle Strutture sanitarie e sociosanitarie e alle relative imprese di assicurazione l'obbligo di comunicare all'esercente la professione sanitaria l'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato;

- Dato atto che la proposta transattiva formulata dall'Azienda sulla base del parere del CGS del 30.06.2021 non veniva accettata dal signor T.O.;

- Dato atto che in data 11.12.2024, con nota prot. n. 45273, veniva notificata all'Azienda l'istanza di mediazione del sig. T.O., nella procedura n. 333/24 innanzi all'Organismo di Mediazione del Foro di Cuneo, con incontro fissato al 17.01.2025;

- Considerato che in data 11.12.2024, con nota prot. n. 45318, l'Azienda provvedeva a inviare alla Società Relyens l'istanza di mediazione notificata, con richiesta di indicazioni in merito alla partecipazione all'incontro;

- Preso atto che con note prot. n. 45719, 45721, 45730 del 13.12.2024 venivano inviate ai sanitari coinvolti le comunicazioni previste dall'art. 13, della legge 08.03.2017 e s.m.i. che impone alle Strutture sanitarie e sociosanitarie e alle relative imprese di assicurazione l'obbligo di comunicare all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato;

- Vista la nota prot. n. 46218 del 18.12.2024, con la quale la Società Relyens comunicava l'incarico di difesa nell'interesse dell'Azienda assicurata all'Avv. Paolo Salvini, del foro di Torino, con invito a partecipare all'incontro di Mediazione;

- Dato atto che con prot. 46702 del 20.12.2024 il legale confermava la disponibilità a rappresentare altresì il sanitario coinvolto;

- Preso atto che le spese di avvio della Mediazione sono state regolarmente saldate dalla Società Relyens;

- Dato atto che il presente provvedimento non comporta spesa trattandosi del legale indicato dalla Società Relyens di Torino;



- acquisito il parere favorevole del direttore sanitario e del direttore amministrativo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-quinquies e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i. “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

DELIBERA

- 1) di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- 2) di prendere atto dell'Istanza di Mediazione innanzi all'Organismo di Mediazione del Foro di Cuneo n. 333/24, proposto dal sig. T.O., in riferimento all'evento occorso al paziente durante il ricovero dal 21.08.2017 al 29.09.2017, notificata all'Azienda in data 11.12.2024;
- 3) di aderire alla procedura n. 333/24, con incontro di Mediazione previsto per il giorno 17.01.2025, presso la sala del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo, e di conferire incarico per la difesa e rappresentanza dell'Azienda all'avv. Paolo SALVINI del Foro di Torino, che provvede altresì alla difesa del sanitario coinvolto, con studio in Torino – Via Morghen, 9, eleggendo domicilio presso il suo studio;
- 4) di precisare che il presente provvedimento non comporta onere di spesa alcuno a carico del Bilancio dell'Azienda Ospedaliera trattandosi del legale indicato dalla Società Relyens di Torino alla quale pertanto faranno carico le spese di giudizio.

**Il Direttore generale
Tranchida dott. Livio**

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.



Struttura Proponente: STRUTTURA COMPLESSA INTERAZIENDALE SERVIZIO LEGALE

Proposta Numero : 2720 Anno: 2024

Sottoscritta digitalmente dal Direttore della Struttura Complessa Interaziendale Servizio Legale Reinaudo avv. Piero Giuseppe in data 23/12/2024

Acquisiti i seguenti pareri, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-quinques e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i.:

Direttore sanitario Angelone dr. Lorenzo	Direttore amministrativo Rinaldi dott. Giorgio
☒ FAVOREVOLE	☒ FAVOREVOLE
CONTRARIO	CONTRARIO
in data 30 dicembre 2024	in data 27 dicembre 2024
sulla proposta di delibera n. 2720 del 23/12/2024	sulla proposta di delibera n. 2720 del 23/12/2024

Allegato - Firmatario -